

ART. 10
COST.

→ PRINCIPIO DELL'ACCOGLIENZA DEGLI STRANIERI PERSEGUITATI NEL LORO PAESE PER MOTIVI POLITICI O PER LA GUERRA

→ L'ITALIA DEVE ACCOGLIERLI E NON CONCEDE L'ESTRADIZIONE (LA RESTITUZIONE DEL MIGRANTE AL SUO PAESE CHE VUOLE PROCESSARLO) PER MOTIVI POLITICI.

→ PER GLI STRANIERI EUROPEI NON OCCORRE NESSUNA FORMALITÀ PARTICOLARE PER SOGGIORNARE IN ITALIA.

→ INVECE, GLI STRANIERI EXTRA EUROPEI, PER SOGGIORNARE IN ITALIA, HANNO BISOGNO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO, CHE VIENE CONCESSO QUANDO GLI EXTRA EUROPEI LAVORANO IN ITALIA

→ L'ESTRADIZIONE È IL PROVVEDIMENTO CON IL QUALE UNO STATO RESTITUISCE LO STRANIERO CHE SI È RIFUGIATO IN ITALIA, AL SUO STATO DI PROVENIENZA PER ESSERE PROCESSATO